

# Regione Puglia

UFFICIO COMMISSIONI PERMANENTI  
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Bari, 11 dicembre 1973

Spett. Ufficio di Segreteria Generale

Consiglio Regionale della Puglia

S-E-D E

Spett. Ufficio Legislativo

S E D E

Per quanto di competenza si trasmette in allegato quanto segue:

- 1) Proposta di legge di iniziativa regionale " Credito agevolato al Commercio" in uno alla relazione che sarà svolta in aula dal Consigliere NICOLA ZA;
- 2) Proposta di legge di iniziativa regionale " Ristrutturazione dell'E.N.I.T., in uno alla relazione che sarà svolta in aula dal Consigliere NICOLA ZA;
- 3) Disegno di legge " Contributi a fondo perduto alle imprese artigiane della Regione Puglia" in uno alla relazione che sarà svolta in aula dal consigliere GIUSEPPE COLONNA e al parere favorevole espresso dalla 1ª Commissione Consiliare Permanente ai sensi dell'art. 12 del Regolamento.

Sulle proposte e sul disegno di legge si è espressa favorevolmente la 3ª Commissione Consiliare Permanente.

Distinti saluti

p/ UFFICIO COMMISSIONI  
(Nicola Carelli)

CONSIGLIO REGIONALE	
UFFICIO	
11	
Cat.	6
Prot. N.	5505

DISEGNO DI LEGGE:

"CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE ARTI-  
GIANE DELLA REGIONE PUGLIA"

Relatore : Giuseppe Colonna

175

# REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

LEGGRE REGIONALE

Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese artigiane della Regione Puglia.

Proposta di legge:

" CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE ARTIGIANE "

RELATORE: Giuseppe COLONNA

Onorevole Presidente, Colleghi Consiglieri,

la proposta di legge che oggi viene sottoposta al nostro esame vuole innanzi tutto evitare che l'avvento delle Regioni costituisca un grave danno all'Artigianato, categoria totalmente <sup>traferita</sup> ~~sotto-~~posta alla competenza regionale.

Infatti sin dal 1957 l'Artigianato dell'Italia Meridionale ha usufruito degli incentivi fissati dalle varie leggi attraverso la Cassa per il Mezzogiorno. E' bisogna rilevare che i contributi a fondo perduto erogati dalla Cassa per il Mezzogiorno hanno dato un notevole apporto allo sviluppo sociale ed economico dell'Artigianato pugliese: circa 25.000 domande per investimenti di oltre 50 miliardi sono state finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno. Ma purtroppo la legge 853 del 1971 concernente il nuovo finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, ha trasferito alle Regioni Meridionali le iniziative a favore di quelle attività che a norma della Costituzione ricadono nella competenza regionale, e che precedentemente erano finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno. Quindi le imprese artigiane con la istituzione della Regione si sono trovate escluse da quei benefici che precedentemente erano loro erogati.

Ma va innanzi tutto rilevato che la politica di sviluppo dell'Artigianato, oggi più che mai, risponde ad una esigenza riconosciuta da tutti gli ambienti. Abbiamo però bisogno di sostituire alla facile retorica ed ai superati sentimentalismi una legislazione che concretamente stimoli lo sviluppo dell'Artigianato. Noi crediamo nella validità del lavoro autonomo e nella capacità imprenditoriale degli artigiani; ed è per questo che siamo convinti che incrementare l'attività artigiana vuol dire contribuire allo sviluppo economico e sociale della nostra regione e dare un valido aiuto alla lotta contro la disoccupazione.

A tale proposito va ricordato che nella nostra Regione operano 67.000 aziende artigiane che si avvalgono, oltre del lavoro del titolare, di ben 4.000 familiari coadiuvanti, di circa 37.000 dipendenti e 17.000 apprendisti. Questi dati sono oltremodo eloquenti, e testimoniano la validità di tutte le iniziative tendenti non solo al mantenimento, ma ancor più allo sviluppo delle aziende artigiane. Va anche ricordato che la presente proposta di legge è in armonia sia



La misura percentuale viene fissata nel 35% della spesa ammissibile con un massimale di 10 milioni. Tale percentuale è uguale a quanto fissato dalla legge 853 "finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno" a favore delle imprese industriali. Tale percentuale è elevata al 40% con un massimale di 12 milioni per le imprese artigiane residenti nei comprensori montani, in quanto la situazione socio-economica dei Comuni ricadenti nelle comunità montane è maggiormente depressa.

Altro aspetto rilevante della legge è la funzione ed i compiti che vengono affidati alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, autentiche espressioni dell'autogoverno della categoria, le quali provvedono a quanto necessario perchè il completo iter delle pratiche di contributo trovi, con sollecitudine, il giusto finanziamento.

Va ancora ricordato che in sede di prima applicazione, per garantire continuità con quanto faceva la Cassa per il Mezzogiorno, sono ammesse a contributo le pratiche giacenti presso le Commissioni Provinciali per l'Artigianato e che non sono state finanziate per il passaggio delle competenze in materia di Artigianato dallo Stato alle Regioni.

A tale proposito la 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare aveva previsto un onere finanziario per l'esercizio 1973 di 5 miliardi e 373 milioni. Senonchè non essendo ancora avvenute le variazioni di bilancio non è stato possibile trovare la dovuta copertura. Pertanto la Commissione riunitasi nuovamente, al solo scopo di non perdere ulteriore tempo, ha ridotto l'onere per il 73 a 3 miliardi e 373 milioni, con l'augurio che subito dopo l'approvazione della legge di variazioni di bilancio con la quale si incrementerà il capitolo delle somme disponibili, possano essere impegnati per questo esercizio gli altri 2 miliardi richiesti per l'attuazione della presente legge. È opportuno ricordare che in sede di discussione sul bilancio 1973 fu presentato alla Giunta Regionale, a nome di tutti i partiti, un ordine del giorno con il quale si impegnava la stessa Giunta a stanziare una adeguata somma per lo sviluppo della attività artigiana. In quella occasione il Presidente della Giunta assicurò che una parte della somma che sarebbe stata assegnata alla Puglia nella ripartizione da parte del CIPE del Fondo per il finanziamento dei programmi di sviluppo regionale, sarebbe andata all'Artigianato. Attendiamo che tale impegno sia mantenuto, anche perchè lo stesso CIPE ha indicato l'Artigianato tra i settori di particolare competenza della programmazione regionale.

Per tutto quanto detto siamo certi che la presente proposta di legge troverà il consenso dell'intero Consiglio sensibile, come sempre, ad una nuova politica operativa tendente a sviluppare un Artigianato moderno ed avanzato.

195

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
COMMISSIONE LEGISLAZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZA  
BILANCIO E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

IL PRESIDENTE


La 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 10 dicembre 1973:

- vista la richiesta del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente, relativa al parere da esprimere ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale sul disegno di legge " Contributi a fondo perduto alle imprese artigiane";
- visto l'art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale;
- visto il disegno di legge sul quale si richiede il parere;
- visto l'art. 9 del disegno di legge sopra citato;
- vista la legge regionale 5 maggio 1973 n. 10;
- visto lo stato di previsione della spesa di bilancio 1973;
- visto il cap. 264 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1973 e accertata la disponibilità di L. 373.000.000,=;
- visto il cap. 230 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1973 e accertata la disponibilità di L. 3.000.000.000,=.
- ritenuto di dover approvare la spesa prevista all'art. 9 del disegno di legge di che trattasi :

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- a) sulla spesa medesima;
- b) sulla variazione in diminuzione degli stanziamenti previsti ai capp. 264 e 230 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1973, rispettivamente nella misura di L. 373.000.000,= e 3.000.000.000,=
- c) sulla nuova istituzione del cap. 264/bis con uno stanziamento di L. 3.373.000.000,= intitolato " Contributi a fondo perduto alle imprese artigiane".

p.1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente  
IL PRESIDENTE  
(avv. Giovanni Magliotta)



art.1

La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo e l'ammodernamento dell'artigianato, eroga alle imprese artigiane singole o associate, iscritte negli elbi provinciali, di cui alla legge 25 luglio 1956, n.860, contributi a fondo perduto per:

- a) l'acquisto, la costruzione, l'ampiameto e l'ammodernamento di laboratori;
- b) l'acquisto di macchinari ed attrezzature;
- c) gli allacciamenti elettrici, idrici e fognanti;
- d) gli impianti per la depurazione dell'acqua, dell'aria, dell'ambiente.

art.2

I contributi dell'art.1 sono concessi, entro i limiti dello stanziamento annuale del bilancio, nella misura massima del 35% della spesa ammissibile e con un massimale di L.10.000.000- per ciascuna impresa. La misura percentuale del contributo sulla spesa ammissibile è elevata al 40% ed il massimale a L.12.000.000- per le imprese artigiane residenti nei comprensori montani, o in zone depresse riconosciute tali a norma di legge.

art.3

I contributi di cui alla presente legge sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali o regionali e computabili con i contributi sugli interessi per i finanziamenti dell'artigianocassa ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non sono invece computabili con altri contributi a fondo perduto ottenuti allo stesso titolo in virtù di altre leggi.

art.4

Le domande rivolte ad ottenere il contributo, corredate da un progetto tecnico, da un piano finanziario, da una relazione illustrativa, sono dirette al Presidente della Giunta Regionale e presentate alle Commissioni Provinciali competenti per territorio.

Le Commissioni Provinciali per l'artigianato istruiscono le pratiche, esprimono il proprio motivato parere sull'ammissibilità e trasmettono la completa documentazione al competente Assessorato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Nel caso in cui le Commissioni Provinciali per l'artigianato esprimano parere sfavorevole sull'ammissibilità della domanda, deve essere data comunicazione agli interessati da parte del competente Assessorato.

Ad essi è consentito produrre entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione deduzioni ed eventuale ulteriore documentazione.

La concessione del contributo in contrasto con il parere espresso dalle Commissioni Provinciali per l'artigianato deve essere motivata.

art.5

La Giunta regionale entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria ai sensi del precedente articolo, su proposta dell'Assessore competente, delibera la concessione dei contributi e le modalità di erogazione dei medesimi.

art.6

Le imprese artigiane che abbiano fruito del contributo previsto dalla presente legge, possono essere ammesse al beneficio del successivo contributo alle condizioni:

- a) che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di riscossione del precedente contributo;
- b) che l'impresa sia in regola con i pagamenti relativi a quanto ammesso a contributo.

art.7

L'impresa beneficiaria, sotto comminatoria di revoca, da parte della Giunta regionale, del contributo concesso, è tenuta:

- a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti a condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoratori di categoria e della zona;
- b) ad utilizzare nell'ambito dell'impresa quanto è stato ammesso a contributo.

La revoca del contributo è disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della stessa.

Alla vigilanza ed all'attuazione delle iniziative ammesse a contributo provvede l'Assessore competente.

art.8

In sede di prima applicazione della presente legge sono ammesse al contributo le domande presentate e giacenti presso le C.P.A. dopo la cessazione di efficacia dell'art.118 del T.U. 30 giugno 1957, n.1523.

art.9

Per la copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, previsto relativamente all'esercizio 1973 in L. 3.373.000.000- sono introdotte nel Bilancio di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1973, le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Cap. 264 - "Sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento della produzione artigiana ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti".

L. 373.000.000-

Cap. 230 - "Fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali".

L. 3.000.000.000-

Totale variazioni in diminuzione

L. 3.373.000.000-

in aumento:

Cap. 284/bis di nuova istituzione: "Contributi a fondo perduto delle imprese artigiane"

L. 3.773.000.000-

Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà mediante stanziamento in apposito capitolo del bilancio di previsione degli esercizi medesimi.

Le somme stanziata in ciascun esercizio ed eventualmente non impegnate nell'esercizio medesimo e quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, sono utilizzate negli esercizi successivi, in ogni caso non oltre il secondo anno successivo a quelli in cui fu iscritto lo stanziamento.

art.10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli  
effetti del combinato disposto degli art.127,2° comma, *della Costituzione*  
~~art. 60~~ e 60 dello Statuto.